CAMERA DEI DEPUTATI N. 2058

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SPINELLI

Presentata il 27 novembre 1969

Disciplina giuridica dell'esercizio dell'attività di medico termalista

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con l'articolo 1 si definisce la figura del sanitario termalista nelle sue diverse forme di prestazione d'opera (con rapporto di prestazione professionale o con rapporto subordinato d'impiego).

Vi si riconosce, inoltre, la figura del sanitario termalista fiduciario a favore di quei medici che esercitando al di fuori della organizzazione termale, ritengono di dover essere accreditati presso l'organizzazione medesima.

La stessa qualifica viene altresì riconosciuta a quei medici che svolgono la loro attività nell'ambito dei reparti specializzati (radiologia, cardiologia, laboratorio di analisi mediche, ecc.) tanto con rapporto di prestazione professionale, quanto con rapporto subordinato.

Con l'articolo 2 si intende regolare l'assunzione dei medici termalisti sia da parte delle imprese termali esercite dallo Stato, sia da parte delle imprese termali esercite da enti pubblici nonché di quelle esercite da privati concessionari e si specificano i titoli richiesti per l'assunzione suddetta, nonché il sistema di assunzione.

All'articolo 3 si dispongono opportune garanzie per la nomina dei medici fiduciari di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1.

In esso si definisce come debba essere regolato il concorso richiamandosi alle norme generali sui pubblici concorsi, nonché la formazione delle commissioni giudicatrici.

L'articolo 4 prevede la durata a tempo indeterminato sia del rapporto di prestazione sanitaria dipendente, che di quello di prestazione d'opera professionale, nonché le modalità per la rescissione del rapporto, richiamandosi ai princìpi della giusta causa.

Nell'articolo 5 si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia tariffaria, confermando l'inderogabilità della tariffa ma consentendo le speciali pattuizioni a favore degli enti mutualistici contemplate dall'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, che, come è noto, prevede l'intervento della F.N.OO.MM. o degli Ordini dei medici.

La presente proposta di legge interviene mentre già si è formato ed esiste di fatto un corpo di sanitari termalisti, operante da anni, pur senza tutela di uno stato giuridico che garantisca la loro posizione; appare giusto, pertanto, sanzionare la posizione stessa riconoscendola per coloro che si trovano nella accennata posizione, come acquisita ormai di diritto purché sussistano le condizioni specificate nella disposizione transitoria, articolo 6.

Ed è per le considerazioni su esposte che ho fiducia, onorevoli colleghi, che non mancherete di considerare la mia proposta di legge come un provvedimento di carattere non soltanto giuridico, ma anche sociale ed onorarla della vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Spetta il titolo di sanitario termalista ai medici specializzati addetti alla assistenza sanitaria presso le imprese termali, comunque esercite dallo Stato, dagli enti pubblici o dai privati concessionari.

I sanitari termalisti si distinguono in:

a) sanitari termalisti a rapporto professionale di collaborazione continuativa, che svolgono l'assistenza medica nell'ambito delle imprese termali, a sensi dell'articolo 2229 del codice civile;

b) sanitari termalisti a rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 e seguenti del codice civile;

c) sanitari termalisti a rapporto professionale operanti al di fuori dell'impresa (cosiddetti fiduciari), ai sensi dell'articolo 2230 del codice civile.

La stessa qualifica è riconosciuta anche a quei medici che svolgono la loro attività nell'ambito dei reparti specializzati delle imprese termali, tanto con rapporto di prestazione professionale, ai sensi della lettera *a*), come con rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della lettera *b*).

ART. 2.

I posti di sanitario termalista sono assegnati mediante concorso per titoli riservato ai medici muniti di specializzazione o di libera docenza in idroclimatologia, oppure (quando facciano parte di reparti specializzati) nella specialità specifica richiesta per il reparto in cui operano.

Il concorso è indetto dalla impresa presso cui vi siano vacanze, indicando i posti che si intendono assegnare con rapporti di collaborazione professionale o con rapporti di impiego.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Medico provinciale che la presiede, dal direttore sanitario delle terme, da un docente universitario della materia o di materia affine, da un medico termalista designato dal Consiglio dell'Ordine dei medici e da un medico termalista designato dalle associazioni più rappresentative della categoria.

Il concorso si svolgerà secondo i princìpi che regolano i pubblici concorsi in generale.

ART. 3.

I sanitari termalisti fiduciari sono nominati dall'impresa termale in relazione al numero presumibile delle persone da curare e debbono essere scelti tra i medici che sono muniti dei titoli considerati all'articolo precedente, sentita una commissione consultiva composta dal direttore sanitario delle terme, che la presiede, e da due medici di cui uno designato dal Consiglio dell'Ordine tra i medici fiduciari e l'altro designato dall'associazione sindacale più rappresentativa tra i medici di cui alle categorie *a*) e *b*) dell'articolo 1, che prestino servizio presso le terme.

ART. 4.

La nomina dei vincitori dei concorsi è fatta a tempo indeterminato ed è sottoposta ad un periodo di prova di tre mesi.

Il rapporto di collaborazione professionale continuativa non può essere risolto dall'impresa, superato il periodo di prova, che quando il sanitario incorra in grave inadempimento.

Il rapporto d'impiego è disciplinato dalle leggi sul rapporto di lavoro privato anche per quanto attiene alla sua risoluzione.

Ai medici assunti con rapporto d'impiego non può essere attribuita qualifica inferiore a quella di impiegato di 1ª categoria.

ART. 5.

I compensi per le prestazioni sanitarie professionali dovranno rispettare inderogabilmente la tariffa minima fissata dall'Ordine, salve, per le prestazioni mutualistiche, le pattuizioni ulteriori previste dall'articolo 8 della legge 21 febbraio 1963, n. 244.

ART. 6.

I medici che abbiano prestato opera di collaborazione professionale continuativa tanto autonoma che dipendente, presso le imprese termali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per almeno due anni, hanno diritto alla qualifica di sanitario termalista. Il rapporto in atto esistente viene confermato alle condizioni sopra previste senza necessità di partecipare ai concorsi.

Quelli che non raggiungono i due anni di prestazione professionale di cui sopra possono essere nominati dall'impresa, sanitari termalisti, sentito il parere di una commissione composta ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

I medici fiduciari conservano la qualifica relativa e sono ammessi a partecipare ai concorsi di cui all'articolo 2, anche se non abbiano tutti i titoli ivi previsti.